

18  
700

# P E R

Li Naturali delli Casali della  
Città di Capua.



14

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



( III. )



J. M. J.



Redono fermamente Francesco Pecerillo, Francesco, Nicola, e Andrea Monte, Natale di Natale, e li di lui figli come Naturali di Casapulla, e di Recale Casali della Città di Capua, che debbano essere mantenuti nel godimento dell'esenzione di tutti li passi, Ponti, Scafe,

Gabelle, Piazze per tutto il Regno *Citra, & ultra Pbarum*, non che per li beni di loro proprio uso, che per quelli *mercimonis causa*: non potendo affatto meritare luogo da pretensione inoggi posta in campo da' possessori de' passi, di dovers' intendere tal' esenzione de' passi soltanto per li beni di proprio uso.

Appoggiano tale debito giusta credenza li Naturali di Casapulla, e di Recale, non già ricorrendo all' autorità di Scrittori, o di Storici, o di DD., ma bensì agli amplissimi Reali Privilegi conceduti da' Regnanti

( IV. )

Aragonesi alla Città di Capua , e suoi Casali in compenso nommeno della diloro fedeltà , che de' disaggi sofferti , alle conferme fattane da' Regnanti successori , alla osservanza sempremai data a tali Privilegj , e Reali ordini fino al dì presente , non solo da Monarchi medesimi , m' altresì dalli Tribunali del S. R. C. , e della Regia Camera, quindi la presente causa giustamente allevia la pena di addurre autorità di Dottori , poichè la ragione de' Naturali de' Casali , nasce da fatto permanente, e perciò scevera di entrarfi , a discettazione di articoli , legali , o storici , ma semplicemente colla più possibile brevità ci' avvaleremo di qualche autorità Storica , per dimostrare l' epoca de' Regnanti , giacchè esistendo gli originali Privilegj , e Reali ordini , non fa uopo, di rapportare alcuna altr' autorità , per convalidare la di loro esistenza : egli è però vero , che quantunque si procurerà di essere brevi , e di evitare le citazioni , non si potrà fare di meno di parlare delle più essenziali , che al caso genuino si adattano , e di rapportare alquanti fatti della storia della Città di Capua , minutamente , ed accuramente scritta dal ben degno Monsignor Vescovo di Sessa D. Francesco Granata , il quale ha procurato specialmente rilevare li fatti , che conducono alla presente causa .

**E'** massima indubitata , che il vero tanto maggiormente da se stesso risplende, quanto più si pensa , di occultarlo; li Possessori de' paffi fidando ò alla ignoranza, ò alla povertà de' nostri Clientoli , fingendo non esserli nota  
la

( V. )

la di costoro ragione , nè gli amplissimi Reali Privilegj, e ordini Reali , hanno fatto sì, che involgendo il vero li fanno a torto soffrire dagli esattori de' passi delle gravissim' estorsioni , pretendendo di toglierli quel diritto , che si hanno acquistato , e con sudori , e con sangue , ma in tale incontro esperimentaranno contrarj gli effetti , poichè viepiù rimarranno confermati li diritti de' Capuani , e di quelli de' Casali , e mercè la solita giustizia del Tribunale della Regia Camera rifatti , e rilevati da tutti li danni tollerati ; e perciò cominceremo la breve narrativa de' fatti .

• A dì 2. Marzo 1762. esposero nel Tribunale della Regia Camera della Summaria Francesco Peccerillo , Francesco , Nicola , e Andrea Monte , Natale di Natale, Elpidio Antonio di Natale, e Pasquale di Natale, che come Naturali di Casapulla e di Reale Casali di Capua ; godeano l' esenzione de' passi Ponti , Scafe , Piazze , Gabelle per tutto il Regno, eziandio con provisioni spedite appò delle diloro persone , in forza de' diloro Privilegj, nonchè per li beni di loro proprio uso , che per quelli *mercimonii causa*; dimodochè a seconda di tali provisioni erano stati sempre trattati , e tale possesso godevano anche in osservanza delle riferite provisioni ; dimanierachè da tutti gli esattori de' passi mai erano stati costretti a menomo pagamento : e pure da quello di Grottaminarda violentemente si era esatto il diritto del passo ; perciò chiesero non solo l' osservanza delle riferite provisioni , ma eziandio prenderli l' informazione per la controvenzione ;

infatti in data de' 2. Marzo 1762. furono spediti gli ordini dal venerato Signor Presidente Celentano , che si fossero eseguiti con effetto le provvisioni contenute in forza de' Privilegj , e fu riserbata la provvidenza intorno alla controvenzione. (1)

Nonpertanto continuando così l'esattore del passo di Grottamirarda, che quelli di Maddaloni, Cannello, la Taverna delle Noci, Bajano, Arvanella, Avellino, Dentecane, e altri, di fare soggiacere non solo li Capuani, che benanche li Naturali de' Casali di Capua, e particolarmente quelli di Casapulla e di Recale al pagamento de' passi, con tuttochè fossero esenti a tenore dell' Reali Privilegj, e ordini della Regia Camera spedite a favore delle d'loro persone, furono costretti, di esibire li Privilegj disbrigati della Regia Camera, mercè li quali venivano trattati esenti da tutti li passi, Ponti, Scafe, Piazze, Gabelle così per li beni di proprio d'loro uso, che per li beni, che averebbero contrattato, venduto, e comperato per tutto il Regno, perciò dimandarono nommeno l'osservanza de' medesimi, che darli gli ordini, per prendersi l'informazione  
pella

---

(1) *Fol. 1. Atti a istanza de' Magnifici Francesco, Nicola, e Andrea Monte del Casale di Recale, Elpidio Antonio di Natale, Francesco Peccerilla del Casale di Casapulla Privilegiati Capuani di detti Casali, colli Passajoli della Città di Maddaloni, Cannello, e altri ec.*

( VII. )

pella controvenzione; dimanierachè rimessa tale domanda in data de' 23. Settembre 1763. al degnissimo Signor Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Tommaso Varano si compiacque pubblicare istanza in data de' 25. detto, colla quale disse, di doverli osservare le provisioni formate in forza de' Privilegj, e prendersi l'informazione pella controvenzione, e con decreto de' 26. detto così fu ordinato dal venerato Signor Presidente D. Giovanni Ferraro Commessario, che perciò commessasi l'esecuzione di tali ordini al magnifico Attuario della causa, fu da questi non che disimpegnata l'informazione pella controvenzione, che altresì fu ingiunto ordine penale a tutti gli esattori de' passi, perchè avessero trattati franchi li Naturali de' Casali così pelli diloro proprj beni, che per quelli *mercimonii causa*. (1)

Questa provvidenza diede motivo alli fittuarj de' passi per sfuggire il benmeritato castigo, di fare ricorrere presso gl' atti gl' Illustri Padroni de' Passi; li medesimi producendo le diloro procure, niente opposero, a riserva dell' Illustre Duca di Padula utile padrone del passo di Grotto Minarda, il quale esibì istanza affermando, di possedere il passo di Grotto Minarda colla prerogativa di esiggere generalmentè da tutti; e quindi oppose, che alli Capuani, e quelli de' Casali non competea l'esenzione così per proprio uso, che *causa mercimonii*, poichè tal'esenzione

A 4 dalli

(1) Fol. 9. e 10. dotti Atti.

dalli Privilegj non si rilevava , ma quando anche ciò appariva, si avessero a riputare franchi soltanto per li beni di proprio d'loro uso , tantochè dal riferito venerato Siggor Presidente Ferraro così si era ordinato presso il magnif. Attuario Novi , quanto a dire che li Privilegiati fossero esenti per d'loro proprio uso, e non *mercimonii causa* (1).

A' veduta di tal' eccezione con altra istanza li Naturali de' Casali , dimostrando , che la medesima eccezione non potea avere luogo , e che li Privilegj de' Regnanti erano amplissimi , e che niente erano al caso presente gli Arresti della Regia Camera adattabili , dimandarono , che con effetto fossero stati mantenuti nel possesso di essere franchi per tutti li passi. così per li beni di proprio uso , che per quelli che averebbe comperato , venduto , e contrattato nel Regno , a quale oggetto chiamarono in giudizio tutti gl' Illustri possessori de' passi suddetti , e fu tale istanza rimessa al suddetto zelantissimo Sig. Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Tommaso Varano (2).

Notificata tale dimanda agl' Illustri Padroni de' passi per parte dell' Illustre Duchessa di Tursi fu proposta istanza , colla quale si gravò degl' ordini precedenti pell' osservanza delle provisioni spedite in esecuzione de' Privilegj , sull' appoggio , che il Pas-

---

(1). Fol. 32. 34. , e fol. 35. a 39. detti Atti .

(2) Fol. 42. a 45. detti Atti .



## ( IX. ).

fo della Catena di Bajano li era stato conceduto dal Rè Filippo II. e III. colla prerogativa, di non essere niuno esente, e che in tale possesso si ritrovava, e che li Capuani, e quelli de' Casali non erano stati esenti, e che non lo poteano, perchè non si erano negli atti esibiti li Privilegj, donde si rilevava l'elezione così per proprio uso, che *causa mercimonii*, e che se anche ciò apparisse, ella l' Illustre Principessa era stata in tale possesso, nel quale dovea essere mantenuta, sicchè in oggi deveasi dal Tribunale impartire la provvidenza sulla dimanda de' Naturali de' Casali, li quali hanno à diloro favore amplissimi Reali Privilegj, sentenze de' Tribunali, e antichissimo non interrotto possesso. (1)

Or per dimostrare la ragione de' Naturali de' Casali divideremo la presente scrittura in più capi. Primo parleremo de' Privilegj conceduti da' Regnanti Aragonesi, e dell' osservanza data de' medesimi, dimostrando che li Capuani, e quelli de' Casali sempre sono stati, e sono esenti dal pagamento de' paffi nonchè per li beni di proprio uso, che per quelli *mercimonii causa*. Secondo faremo menzione delli conferme de' Privilegj date da' Regnanti successori secondo l' epoca del diloro dominio, e dell' inalterabile osservanza de' medesimi Privilegj, e le decisioni nate, allorchè si è voluto a' Capuani, e

A 5 a quel-

---

(1) Fol. 51. detti Atti.

(X.)

a quelli de' Casali contrastare l' osservanza : Terzo ri-  
leveremo il pacifico mai interrotto possesso da se-  
coli finoggi a favore de' Capuani , e quelli de' Ca-  
sali , finalmente dimostreremo quanto frivole siano  
l' opposizioni , che si sono proposte , e si propon-  
gono dagl' Illustri Possessori de' passi , facendone ve-  
dere la diloro insuffistenza .



CAPO

( XI. )

## C A P O I.

*Si parla delli Privilegj e Grazie concedute alli Cittadini Capuani, e à quelli de' Casali dalli Regnanti Aragonesi, e della di loro osservanza.*

**E**gli è indubitato, che dopo essere stato il Regno di Napoli signoreggiato da' Normanni, da' Svevi, e dagli Angioini, pervenne nel dominio Aragonese; il conquistatore ne fu il Rè Alfonso I. di Aragona, il quale dopo essere stato adottato per successore al Regno dalla Regina Giovanna II. dovette soffrire per la conquista del Regno molte, e varie vicende; la più grave si fu l'animo leggiero, e volubile de' popoli, per la quale cosa scorrendo da tale infezione lontani li Capuani, li quali sempremai al medesimo mantensi fedeli, e in tutte le sue occorrenze fidi, e pronti, per non degenerare dalla grandezza, e gratitudine del suo Real animo, si sforzò in tutti li modi di gratificarli con molti privilegj, e grazie, le quali qui tutte non si trascriveranno, ma semplicemente si farà parola di quelle, che conferiscono alla causa presente, potendosi l'altre riscontrare nell'Autore della Storia Civile di Capua. (1)

A. 6

Tral-

---

(1) *Al lib. 3. pag. 107.*

Tralle grazie, e' privilegj che benignossi il Rè Alfonso I., di concedere con Real Privilegio spedito nella data de' 4. Aprile 1436. in Gaeta, e con altro Privilegio della data de' 8. Maggio 1437. nella Città di Capua, si furono, che li Capuani, e quelli de' Casali fossero stati riputati Cittadini in tutto il Regno di Sicilia *Citrà*, & *ultrà Pbarum*, eccone le parole: *Item quod dignetur dicta Regia Majestas ex speciali Privilegio sua immensa benignitatis, quod homines, & persona dicta Civitatis Capuae, & sui districtus, & Pertinentiarum sint Cives in toto Regno Siciliae Citrà, & ultrà Pbarum, ita quod à die concessionis hujusmodi, dicti homines Civitatis Capuae, & ejus Forie habeantur, & reputantur, ut Cives in qualibet Civitate, Terra, Castro, vel loco Regni prædicti tam demaniali, quam ad quemcumque spectant, & quod dicti homines dictae Civitatis, & ejus Forie illismet immunitatibus, exemptionibus, & franchiciis potiantur, & gaudeant, quibus alii veri Cives, & oriundi uniuscuiusque Civitatis, Terra Castri, & loci dicti Regni potiri soliti sunt, & debeant, ac potiuntur, & gaudeant: Placet Regia Majestati: Con* altro capitolo di Grazie separato, e distinto concedè alli Capuani, e quelli de' Casali che fossero franchi, e immuni dal pagamento di tutte, e qualsifiano gabelle, Passi, Scafe, Dogana, Piazza in tutto il Regno di Sicilia *Citrà*, & *ultra Pbarum*, e in qualunque Città, Terra, Castello, e luogo del Regno così del Regio demanio, che di qualsifiano altri Baroni, eccone chiare le parole del

## ( XIII. )

del Privilegio confacenti al caso presente. *Item quod dignetur dicta Regia Majestas graciosè concedere hominibus dicta Civitas Capua, Casalium, Pertinentiarum, & districtus ejusdem, quod homines ipsi extra dictam Civitatem sint franchi, & immunes a solutione omnium, & quarumcumque Gabellarum, Passagiorum Scafarum, Dobanae, Frajelli in toto Regno Sicilia Citrà, & ultrà Pbarum, & in quacunque Civitate, Terra, Castro, & loco Regni praedicti, tam demanii, quam quorumcumque aliorum dominorum: Placet Regia Majestati, come si ravvisa dalla fede del Privileggio estratto dal magnif. Cancelliere della Città di Capua, e autentificato dal magnif. Notar Decio di Rienzo di Capua. (1)*

Egli è adunque chiaro, che il Regnante Alfonso I. di Aragona tralle Grazie e Privilegj, che nell' anno 1436. e 1437. concedè alli Capuani, e quelli de' Casali, le maggiori si furono due, cioè, di essere stimati Cittadini in tutto il Regno, e godere l' esenzione, e franchizia, in qualità di Cittadini; la seconda di essere immuni da ogni pagamento di qualunque passo, dimanierachè aggraziò il Regnante li detti Capuani, e quelli de' Casali non solo di esser esenti come Cittadini; ma che bensì come Capuani, e de'

A 7

Ca

---

(1) Fol. 1. e 2. e fol. 2. e 4. Vol. scripturarum exhibitarum. pro parte nonnullorum Privilegiatorum Casalium Civitatis Capuae cum nonnullis passagerius exactoribus passuum.

Casali dà ogni pagamento di passo , dimodochè nelle diloro persone considerò due caratteri separati, e distinti e di Cittadini , e di persone privilegiate .

Nel dì 18. Febrajo 1443. il Rè Alfonso I. istesso in occasione del suo trionfo, tenne un pubblico Parlamento nel Capitolo de' Frati di S. Lorenzo Maggiore di Napoli , laddove essendoci presente tutto il Baronaggio del Regno , li fu proposto , di dichiarare successore Ferdinando suo figliuolo naturale , giacchè era privo di prole , infatti fu acclamato per successore del Regno col titolo di Duca di Calabria (1) , e a 15. Giugno 1444. ebbe il Rè Ferdinando , nominato *Ferrante I.* l' investitura da Papa Eugenio IV. (2) .

Dichiarato successore del Regno Ferdinando I. di Aragona in data de' 12. Novembre 1454. , a ricorso de' Capuani spedì Real Privilegio da Castelnuovo di Napoli , mercè il quale , dopo aver trascritti li sopradetti due capitoli di Grazie , disse , che nonostante li medesimi ; venivano li Capuani , e quelli de' Casali trattieneuti , e si voleano costringere al pagamento delle gabelle , e de' passi per le diloro mercatanzie , e merci ; perciò ingiunse ordine a Cobello Barnaba Pre-  
siden-

---

(1) *Giacomantonio Summonte Tom. III. pag. 16.*

(2) *Rainaldo ad ann. 1444. Troyle Tom. V. part. II.*

( XV. )

sistente della Regia Camera , e Leonardo Camajulo Razionale della medesima , dichiarandoli per suoi speciali Delegati , perchè avessero fatto osservare li detti due capitoli di Grazia alli Capuani , e quelli de' Casali , con farli trattare franchi altresì per le diloro mercatanzie da ogni diritto di passo , con invigilare contro li controvenienti , e farli restituire l' esatto .

Giova quì trascrivere l' intero Privilegio , poichè colla lettura del medesimo rimane non solo ogni dubbio sgombrato, e abbattuto , ma la causa de' Naturali de' Casali si fa chiara più della luce del Sole. *Ferdinandus Dei Gratia Rex Sicilia Hyerusalem ꝛ Magnificis Viris Cubello Barnaba legum Doctori, Præsidenti Camera nostræ Summarie , & Leonardo Campejuli Rationali dictæ Regie Camera , & unicuique ipsorum insolitum fidelibus nostris dilectis gratiam nostram , & bonam voluntatem . Sanè noviter pro parte Magnificæ Universitatis , & hominum Civitatis nostræ Capuæ fuit Majestati nostræ cum gravi quærela expositum , quod cum præcedentibus meritis , & servitiis opportuno in tempore nobis , & statui nostro per ipsam Universitatem , & homines præstitis , & impensis temporibus prædictis concessimus eidem Universitati , & hominibus inter cætera capitula duo , quæ sequuntur . Item dignetur dicta Regia Majestas , ex speciali privilegio suæ immensa benignitatis , quod homines , & personæ dictæ Civitatis Capuæ , & sui districtus , & pertinentiarum sint Cives in toto Regno Sicilia Citrà , & ultra Pbarum ; ita quod a die hujusmodi concessionis*

( XVI. )

sonis dicti homines Civitatis Capuæ , & ejus Foriæ habeantur , & requirentur , ut Cives in quolibet Civitate , Terra , Castro , vel loco Regni prædicti tam demanii , quam ad quemcunque spectant , & quod dicti homines dictæ Civitatis Capuæ , & ejus Foriæ illismet immunitatibus , exemptionibus , & franchitiis potiantur , & gaudeant , quibus alii verò Cives , & oriundi uniuscujusque Civitatis , Terræ , Castri , & loci dicti Regni potiri soliti sunt , & debent , ac potiuntur , & gaudent : placet Regiæ Majestati = Item dignetur dicta Regia Majestas graciosè concedere hominibus dictæ Civitatis Capuæ , Casalium , Pertinentiarum , & districtus ejusdem , quod homines ipsi extra dictam Civitatem Capuæ sint franchi ; & immunes a solutione omnium , & quarumcunque Gabellarum , Passagiorum , Scaforum , Dobana , & Frajelli in toto Regno Sicilia Citrà , & ultra Farum , & in quacunque Civitate , Terra , Castro , & loco Regni prædicti tam demanii , quam quorumcunque aliorum Dominorum placet Regiæ Majestati . Et cum ita sit , quod : cum non parva ipsius Universitatis , & hominum incomodo , ac præjudicio videtur , quod nonnulli homines , & personæ , ac Terræ tam de demanio , quam Baronum nolentes dicta capitula præinserta observare eos , & eorum bona , merchancias , & merces multociens arrestaverunt , & detinuerunt molestare , & detinere non cessant , facientes eis solvere pro bonis , merchanciis , & mercibus prædictis jura Gabellarum , passuum , Dobanarum , & platearum contra



## ( XVII. )

ira tenorem dictorum præinsertorum in maximum præjudicium, damnum, detrimentum, & incommodum ipsius Universitatis, & hominum, ac particularium personarum ipsius Civitatis Capua, propter quod sentientes se non modicum gravatos debito recursum ad Majestatem nostram humiliter supplicaverunt, ut eorum indemnitati de opportuno remedio providere benignius dignaremur. Nos autem intendentes, quod non solum dicta præinserta capitula, & gratia per nos eidem Universitati, & hominibus concessa offerrentur ad unguem juxta ipsarum tenorem, & continentiam pleniorum, & saniorum, veram etiam, quod inobedientes, & exactores dictorum jurium, qui contra tenorem dictorum Capitulorum, & contra intensionem nostram dictos Capuanos desinuerunt ad solutionem dictorum Gabellarum, jurium passuum, Dobanarum, compellerunt, & constrinxerunt, seu ipsorum jus esigerint, desinere, compellere, costringere, ac exigere de cætero, & futuris temporibus quomodolibet tentaverint, sint omnino castigati, & puniti, ac contra ejus procedatur ad executionem pœnæ, & ad castigationem personarum, prout in Privilegio dictorum capitulorum continetur, confisi de vestra fide, diligentia, ac legalitate ab experto nobis idcirco dictis Cobello, & Leonardo, & unicuique vestris insolitum, Præsidenti, & Rationali dictæ Camera, & successivè futuris, & aliis, qui parte dictæ Universitatis, & hominum ipsius, & ejus Ferie, seu alterius ipsarum, proinde, fuerint simpliciter requisiti presentium tenore de certa no-

stra scientia ; & maiora deliberatione committimus ; precipimus , & mandavimus expresse ; quatenus acceptis presentibus statim omni mora postposita vos personaliter ubi opus fuit , conferatis , & habita diligenti informatione de predictis quarelis ipsius Universitatis ; & hominum , omnes illos , quos reperieritis inobedientes , & non observantes dicta promissa Capitula , & contra eundem tenorem , & continentiam a Capuanis predictis exigisse , exigereque in futurum contaverint , & presumpserint aliquod ius Gabellarum , passuum , platearum , & Dobanarum , & dictam Universitatem & homines ipsius desinuerint , & compellerint , ac de cetero quovismodo desinuerint , & compellerint , perpetuis , & futuris temporibus eos , & quolibet ipsorum tam realiter , quam personaliter compellatis , confringatis , & coerceratis , ac compelli , confringi , & coerceri faciat per pœnarum impositiones , prout in privilegio dictorum Capitularum continetur , nec non ad restitutionem integram quarumcunque pecuniarum , & iurium Gabellarum , passuum , platearum , & Dobanarum predictarum , pro bonis , rebus , mercantiis , mercibus , & mercimoniis ipsorum Capuanorum contra tenorem dictorum preinsertorum Capitularum foris exactorum , preceptorum , & habitorum , quatenus sic & nostre mentis ordinatione processit , & procedit , & ut predicta & favorabilius exequi , & adimplere possitis , & valeatis nobis , & cuilibet vestrorum in predictis exequendis , & quolibet permissorum , cum dependentibus , emergentibus , connatis , &

anne-

## ( XIX. )

annexis, & eis vices, & voces nostras liberam, & plenam posse nostram concedimus, & impartimur, facientes vos, & futuros in premissis meros exequutores. Ita quod nulla causa cognitio adhibeatur, propter quam exequutio, & effectus ipsarum Gratiarum, supplicationem, & decretationem a premissarum Capitulorum, & conventuum in eis quoque modo impediatur, differatur, vel tollatur cum pœnis in dictis privilegiis contentis. Mandantes se presentium tenere de dicta certa nostra scientia omnibus, & quibusvis officialibus, & subditis nostris maioribus, & minoribus, quovis nomine nuncupatis, officio, titulo, & potestate fungentibus, & signanter Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus in toto hoc Regno nostro, & quovis parte ipsius constitutis, & constitutendis ad quos, seu quos presentes fuerint quomolibet presentata, quatenus vobis dicto Gualberto, & Leonardo, & unicuique vestrum in predictis sequendis faveant, & intendant ope, opere, consilio, auxiliis, & favoribus opportunis, & contrarium non faciant pro quanto gratiam nostram curam habent, & pœnam ducatorum duorum milium capiant non subire presentes, propterea fieri facimus magno nostro pendenti sigillo munitus: Datum in Castello novo Civitatis nostre Neapolis per Magistricum H. J. Doctorem, & Magistrum Consiliarium nostrum, & Viceprothonotarium Antonium de Alessandro Locumtenentem, Illustri Viri Petri Bernardini Gajetani de Aragonia Marchionis Comitis Regni hujus locumhabita, & Prothonotarii

*Collateralis Consilarii fidelis nostri dilectissimi die XII. mensis Novembris Anno Domini MCCCGLIIIJ.: Rex Ferdinandus: Jo: Pontons M. Cam.: Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petruziis fol. r. i.: Regente in Cancellaria pœnes Cancellarium in Reg. Just. XXXVIJ. (1).*

Da tale Privilegio più cose si rilevano confacenti alla causa presente. Primo, che le grazie furono concesse in compenso de' meriti, che si aveano li Capuani, e quelli de' Casali acquistati. Secondo che sia indubitato, che la concessione dell' anno 1436., e dell' anno 1437. contenne due capitoli di Grazia l' una distinta dall' altra. Terzo, che la concessione della esenzione de' passi, che fece il Rè Alfonso I., e successivamente il Rè Ferdinando I. alli Capuani, e quelli de' Casali, fu non che per li beni di proprio diloro uso, m' altresì pelli beni *mercimonii causa*, ravvisandosi chiaramente dalle parole del trascritto intero privilegio. Quarto, che fu imposta la pena nel caso dell' inosservanza, da qualsia ufficiale maggiore, o minore, e da qualsia Barone del Regno, per la quale cosa viene a cessare ogni dubbio, e basterebbe tale privilegio, per fondarsi la ragione de' Naturali de' Casali, ma più appresso maggiormente vedrassi rischiarata, e affodata.

Nel dì 15. Luglio 1458. poi dal testè Rè Ferdinando I. di

---

(1) *Fol. 5. e 9. detti Acti.*

## ( XXI. )

I. di Aragona fu 'spedito altro Privilegio , col quale tralle altre grazie confirmate , si furono li due trascritti Capitoli circa di essere Cittadini in tutto il Regno , e di essere esenti da tutti li paffi , avvalendosi delle medesime espressioni dichiarate nelli spiegati Privilegj , segnandone Grazia della data sudetta nel Castello della Città di Capua; come si legge dalla fede estratta dal Magnif. Cancelliere *in forma valida* (1).

Or nell' anno 1477. accadde , che alcuni mercatanti Capuani aveano comperata alquante mercatanzie , e avendole introdotte , si pretese dal Regio Doganiero di Napoli , di voler esiggere li diritti , all' incontro diceasi dalli Capuani , di essere franchi a tenore delli Privilegj , furono trattenute le mercanzie ; quindi li Capuani ricorsero alla Maestà del Rè Ferdinando I. , il quale con Real ordine impose al Regio Doganiero , che avesse liberati li panni , e mercatanzie senza alcun pagamento secondo il tenore , e forma delli Privilegj , e così *in futurum* si fosse osservato ; eccone le parole del Real ordine : *Rex Siciliae ec. Doganero : La Università della Città nostra di Capua ne ha fatto esponere , che certi Mercanti di quella Città avendono comprati panni , ed altre mercanzie , e mercanzie venute con la Galeazza de Franza per sui li so stati impediti ditti panni , e mercanzie ;*

A 11

ado-

---

(1) Fol. 10. e 11. detti Arti ,

adomandadoli la diritta contro la forma de li Privilegi, quali aveamo de la franchizia costumato servaserli per li tempi passati, supplicandone vogliamo provvedere a la loro indenustà, con foreli osservare dicti Privilegi, e Franchizia. E perchè Noi intendimo, che a la dicta Università siano osservati li loro Privilegi, e Franchizie, vi diamo, e comandamo, che a li dicti Mercanti debbiate liberare dicti panni, e mercanzie senz'alcuno pagamento, secondo la tenore, e forma de dicti Privilegi, e Franchizia, e secondo è stato solito, e consueto osservarseli per lo passato, e così ancora in futurum debbiate osservare senza contradizione alcuna: Rex Ferdinandus s. J. A. Sec.: com. XXVI. estratta dall' Archivio di Capua in forma valida (1).

Dal trascritto Real ordine adunque desumesi chiaramente, e confermasi, che il Capitolo della Grazia dell' esenzione riguardava non meno per li beni di proprio uso, che per quelli mercimonii causa, anzi è da rifletterfi, che se il Regnante così volle, che si fosse osservato per li diritti Doganali, vieppiù si dovette, si dover, e si deve osservare per li diritti de' passu.

Non cessò pertanto la clemenza del Rè Ferdinando I., apprò de' detti Capuani, poichè avendo preteso li Doganieri di Napoli, di esigere

---

(1) Fol. 12.

## ( XXIII. )

gere per li panni proibiti , che li Capuani compravano in Dogana grana 58. , cioè grana 24. dal venditore , e grana 35. dal compratore ; perciò essendosi lagnati li Capuani si compiacque ordinare , che ogni qual volta li Capuani compravano panni proibiti non avessero potuto esigere se non se grana 24. dal venditore per oncia , e dal compratore Capuano cosa veruna , affinché le franchizie fossero state all'intutto offeriate all' medesimi ; e segno tal Grazia con lettera diretta all' Doganieri colla data di Capua del primo Luglio 1478. , che per brevità si tralascia di trascriverla , rilevandosi dalla copia in forma valida negl' atti esibita (1).

Questa Grazia dimostra a chiare note , la uniforme volontà , e determinazione così del Rè Alfonso I. , che del Rè Ferdinando I. , di doverfi trattare esenti li Capuani da tutte le gabelle , e passi , non che per li diloro proprj beni , che per quelli *mercimonii causa* . Privilegio per altro speciale , e sorprendente ; E' da notarsi , che avendo sospeso il Rè Ferdinando tale Franchizia per le frodi che si faceano nella Regia Dogana sotto l' ombra de' Capuani , e Liparoti , con Real Carta segnata dal Castelnuovo di Napoli in data de' 16. Luglio 1485. si compiacque rievocare tale sospensione , e ordinare , che si

(1) Fol. 13. e 14. (1)

fosséro osservate le Franchizie alli Capuani ; come leggesi dalla copia estratta *in forma valida* : Dimostrazione infallibile , che la volontà del Rè Alfonso I. , e Ferdinando I. fu sempre , che inviolabilmente si fosse osservata la Grazia dell' esenzione a favore de' Capuani , e quelli de' Casali ; così per li beni proprj , che per quelli , che contrattavano nel Regno ; e che fu la liberalità de' cennati Regnanti sempre intenta , di gratificare li Capuani , e quelli de' Casali , compensandoli li meriti , che preso de' medesimi si aveano acquistati (1). Intanto dopochè il Rè Ferdinando I. soffèrì delle varie turbolenze , migliorò vita nel dì 25. Gennajo 1494. secondo il commune sentimento delli Storici , e specialmente di *Monsignor Granata* , di *Tristiano Caracciolo* , e del *Summonte* , quindi fu acclamato nello stesso giorno , secondo il sentimento del *Troylo* , al Regno Alfonso II. suo figlio primogenito , ma essendo insorte delle controversie , pretendendo Carlo VIII. di Francia l' acquisto del Regno , finalmente Alfonso II. per sedare ogni contesa dovette rinunziare il Regno a Ferdinando II. di Aragona suo figlio primogenito , siccome fece a' 23. Gennajo 1495. , e ritiratosi nella Città di Mazzara di Sicilia , dopo ivi avere menata una devota vita per mesi dieci se ne morì . Succeduto al Regno il Rè Ferdinando II. di Aragona ,

---

(1) Fol. 15. 16. e 17. detti Atti.



( XXV. )

na , non avendo tralasciato Carlo VIII. l' intrapresa conquista del Regno di Napoli , si avvicinò coll' esercito alla Città di Capua , onde ribellareli li soldati del Rè Ferdinando II. , che ritrovavansi presidati nella detta Città posero a sacco gli alloggiamenti , e la Città ; perciò essendo il Rè Ferdinando inferiore di forze al Rè Carlo VIII. dovette lasciare il Regno ; e quindi nel dì 22. del 1495. il Rè Carlo VIII. entrò in Napoli . Egli è però vero , che dimorò in Capua un giorno , e mezzo , nel quale tempo non solo che molte grazie concedè alli Capuani , ma confermò espressamente tutti li Privilegi dati alla Città di Capua , e suoi Casali dagli altri Rè , e Principi suoi predecessori ; siccome ravvisasi dal Privilegio signato colla data de' 2. Marzo 1495. dal Castelnovo di Capuana in Napoli estratto *in forma valida* (1) . Addolorato intanto sopra modo il Rè Ferdinando II. di Aragona , e molto più il Rè Alfonso II. suo Padre per la perdita del Regno , implorò il soccorso del Rè Cattolico , il quale accettando l'impresa mandò Consalvo Ferrante di Cordova nominato il Gran Capitano , questi fece de' meravigliosi progressi , finalmente li riuscì , di riacquistare il Regno , e a' 7. Luglio 1495. il riferito Rè Ferdinando II. entrò di bel nuovo in Napoli , m' appena godette di tale acquisto , poichè

A 13

a' 7.

---

(1) *Fol. 18. ad 20.*

a' 7. Settembre 1496. se ne morì, e non avendo lasciati figli; succedè al Regno Federico II. di Aragona suo Zio.

Affunto al Trono di Napoli nell'anno 1496. Federico II. di Aragona figliuolo di Ferdinando I., e Zio del defonto Ferdinando II. Tale Sovrano conservò per la Città di Capua della grandissim' affezione, poichè nella medesima volle coronarsi Rè di Napoli; siccome seguì il giorno de' 10. di Agosto 1497., come ravvisasi dal *Troyle* (1), e dall' eruditissimo *Monsignor Granata* (2).

Nel dì 25. Maggio 1497. il riferito Rè Federico II. signò Real Privilegio da Castelnuovo di Napoli, col quale confermò tutti li Privilegj, Grazie, e Franchizie alli Capuani, e a quelli de' Casali, e fece ordine, che inviolabilmente si fossero osservate da tutti li Baroni, Officiali, e Doganieri del Regno, come dalla copia di talè Privilegio *in forma valida* (3).

E avendo voluto nell'anno 1498. cimentari alcune Città del Regno, di fare pagare le gabelle alli Capuani, non ostante li Privilegj; fattosi ricorso al Rè si compiaque, di destinare Andrea di Pozzuoli Presidente della Regia Camera, e Marino Saffo, con espres' ordine, di castigare li trasgressori, e fare resti-

---

(1) *Al Tom. V. Parte II. Cap. V.*

(2) *Al libro terzo pag. 159. a t.*

(3) *Fol. 21. a 22.*

## ( XXVII. )

restituire alli Capuani ; ciocchè si aveano ingiustamente preso , siccome fu eseguito al rapporto della Storia Civile di Capua di *Monsignor Granara* (1).

Avendo insieme nel 1500. la Regia Dogana preteso , di esiggere da' Capuani il diritto per le diloro mercatanzie , a richiesta de' Capuani fu spedito Real Privilegio in data de' 7. Dicembre 1500. da Castelnovo di Napoli , col quale ordinò , che fossero stati li Capuani esenti da' diritti Doganali per le diloro mercatanzie , come si rileva da tale Privilegio (2).

Nell' anno 1501. poi di belnuovo intrapresasi la conquista del Regno dalli Francesi , e giunti presso la Città di Capua , ivi s' accamparono , ponendo l' assedio alla Città , la quale ferma si mantenne a Federico II. ; Laonde il Regnante nel dì 20. Luglio 1501. in compenso di tal fedeltà non solo che molte grazie li fece , ma espressamente li confermò li Privilegj conceduti dagli Antecessori Regnanti , colla derogazione di ogni e qualunque altro Privilegio in contrario dato alli Baroni , ravvisandosi dalle parole del Privilegio : *Eidem etiam Universitati , & Casalibus ad majoris gratie cumulum franchitias , & immunitates , quas habent a solutione gabellarum , passuum , & Dobanarum*

A 14

(1) *Al lib. 3. pag. 164. ar. in fine a 165.*(2) *Fol. 23. a 27. detti Atti.*

*in hoc Regno nostro Sicilia tam in terris , & locis demanii nostrorum confirmamus , & comprobamus , ratificamus , & emolgamus , acceptamus , & de novo concedimus , nostraque confirmationis , & novae concessionis munimento roboramus , non obstante , quod aliquot Barones , & Universitates ex Privilegio in contrarium habentes , praedictam hanc franchitiam , & immunitatem gabellarum , Dobanarum , & passuum impedire valerent ; quae privilegia , & concessionis , eorumque jura quaecumque quibuscumque Baronibus , & Universitatibus ; quantumvis bene meritis , pro quavis causa , & ratione concessa , quantum sanè ad hanc partem extarent , certa nostra scientia , ac ex gratia speciali , & dominica potestate , legibus absoluta ; quod bono scilicet publico , & pro Status nostri defensione , & totius Regni tutela irritamus ; revocamus , annihilamus , & omni valore , efficacia , & momento evacuanus , nullasque esse , atque haberi volumus , & decernimus , proinde ac si nunquam concessa fuissent .*

Quelch' è maggiormente notabile, che il Rè Federico II. dopo avere sottoscritto il Privilegio, soggiunse di suo carattere pochi versi, che dimostrano non che la gratitudine, e generosità del Sovrano, m' altresì che fu conceduto a riflesso della fedeltà e disaggi sofferti de' Capuani, eccone le parole: *Meritamente per li rilevanti servizj vostri, e per la fedeltà usata vi si concede tal grazia, con quel grato animo, che la virtù vostra merita ; e per questo volemo , che inviolabilmente in perpetuo vi sia offerdata , e questi*

( XXIX. )

si versi di propria mano nostra l' avemo sottoscritto nel presente Privilegio per testimonio della fede , con tanto amore , ed affezione mostrata da voi verso il servizio , e stato nostro , & esiam per mostrare , che siccome l' opere vostre sono singolari , e degne di eterna memoria , e obbligazione a noi , e alli posteri nostri , così ancora era ragionevole , che il presente Privilegio sia spacciato con quella specialità , che a simili servizj , quali sono , e sono stati li vostri si conviene , come ravvisasi trascritto dal lodevolissimo Monsignore Granata di Sessa nella sua Storia Civile di Capua (1) .

Egli fa mestieri riflettere , che colla lettura delle parole del trascritto Privilegio , ancorchè non vi fossero li precedenti espressati Privilegj , e Reali ordini , cessarebbe ogni dubbio e quistione , poichè vi si ravvisa l' espressa clausola derogatoria , or esistendoci li chiari Privilegj , la quistione presente , non solo non è degna appellarsi tale , ma in mente di chichesia è la causa la più giusta , la più onestane può , nè sa comprenderli , come francamente si abbia à contrastare l' osservanza di tanti reiterati Privilegj e Grazie conferite alli Capuani , e quelli de' Casali .

Continuando pertanto la guerra , gl' affari del Rè Federico II. si ridussero a mal partito , contuttociò sostenendo la Città di Capua l' assedio de' Francesi ,

A 15 final-

---

(1) Al lib. 3. pag. 173.

finalmente anche per insinuazione del Rè Federico II. la Città si arrese volontariamente, ma dichiarata ribelle del Rè di Francia, fu posta a sacco, soffrendo sanguinosa carnicina, e perduto in simile maniera il Regno. Federico II. se ne andò in Francia, e si diede a Ludovico Rè di Francia, da chi li fu assegnato il Ducato di Angiò, e ritirato in Turia di Francia se ne morì a' 9. Settembre 1504.

Fatta intanto dal Rè Ludovico XII. Rè di Francia confederato col Rè di Spagna Ferdinando III. il Cattolico, la conquista del Regno, ricorsero li Capuani, ed esponendoli le passate disgrazie, e le di loro angustie, chiesero, e ottennero molte, e diverse grazie, e particolarmente la conferma di tutti li Privilegj de' Principi, e Rè passati, fra quali la immunità, e franchizia in tutto il Regno de' Passi, Gabelle, Piazze siccome godevano, che li fu accordato con Reat Privilegio signato nella data de' 18. Febbrajo 1502. in Napoli, copia autentica trovasi prodotta ne' atti (1).

Entrate poi delle discordie trall' armi Francesi, e Spagnole, finalmente dal gran Capitano Consalvo si fece la conquista del Regno discacciando li Francesi; e perciò venne il Reame di Napoli nel dominio Austriaco. Ed ecco assodato col presente capitolo non che di dover' essere li Capuani esenti dal pagamento de' passi per li beni di proprio diloro uso, che per quelli mercantili causa a tenore delli Privilegj, e Grazie delli Regnanti Aragonesi.

CAPO II.

(1) Fol. 28. a 29.

( XXXI. )

## C A P O H.

*Si fa menzione della conferma de'  
Privilegj e Grazie delli Regnanti  
successori, della diloro offer-  
vanza, e delle decisioni  
di varj Tribunali.*

**R**ipigliando adunque la storia, egli è certo, che nel mese di Gennaio 1304. per le famose gesta del Grande Capitano Consalvo, divenne Signore del Regno di Napoli Ferdinando III. nominato il Cattolico, questi particolarmente confermò tra gli altri Privilegj, e Grazie di essere li Capuani franchi in tutto il Regno Circa, & ultra Pharus da gabelle, dazi, e passj, anzi avendo preteso la Città di Napoli fare soggiacere li Capuani al pagamento della gabella del buon denaro, ricorsero dalla Clemenza del Rè Cattolico, e dimandarono essere da tal pagamento esenti, infatti a 28. Novembre 1304. fu spedito Privilegio, col quale non solamente furono confermati li Privilegj de' Rè predecessori, incaricandone al Grande Capitano l'offeranza, e la manutenzione, ma eziandio riguardo alla gabella del buon denaro ordinò, che si fossero mantenuti li Capuani in quello stato nel quale si ritrovavano nel tempo de' suoi predecessori, e fu signato tal Privilegio nella data suddetta

detta dal Castello di Medina del Campo , come leggesi dal predetto Privilegio (1).

Morose ne Ferdinando III. il Cattolico , secondo l' opinione di alcuni Storici a Gennajo 1515. , e d' altri nell' anno 1516. succedè alli Regni Giovanna III. sua figliuola vedova di Filippo Arciduca d' Austria , e Madre di Carlo V. , che ritrovavasi sotto l' educazione dell' Imperadore Massimiliano suo Avo Paterno, stando portarsi nella Spagna Carlo V. , ove fu dichiarato Rè dalla Madre ad Aprile dell' anno 1516. , dimanieracchè venne a succedere; fragl' altri Regni , al Reame di Napoli.

Nel dì 25. Settembre 1518. venendo li Capuani tormentati , perchè se li pretendea contrastare l' osservanza de' narrati Privilegj fu spedito Real ordine del Rè Cattolico Carlo V. diretto al Vicerè di Napoli di quel tempo D. Raimondo di Cardona, che quantunque fosse stato eletto Vicerè da Ferdinando III. il Cattolico , nientedimeno continuava da Vicerè del Reame di Napoli , ordinante , di fare osservare , e mantenere li Capuani nel godimento, e possesso de' d' loro Privilegj; spedito tale Real ordine della data sudetta da Saragozza negl' atei (2).

Dichiarato indi il Rè Carlo V. Imperadore , passò nell' Alemagna , ove fu coronato , e in tale occasione essendosi la Città di Capua con-

---

(1) Fol. 30. u 31.

(2) Fol. 32.



( XXXIII. )

gratulata , li prestò per mezzo di Guido Ferramo-  
ica Conte di Mignano il su' omaggio ; e quindi  
furono conceduti alla Città di Capua moltissime  
Grazie , e Privilegj , e specialmente che la Città,  
e sue Forie , o siano Casali fossero franchi in tut-  
te le parti del Regno *Citrà* , & *ultrà Pbarum* di  
tutti li passj , Dogane , gabelle , e principalmente  
dal buono , e mal denaro , conferendoli e confer-  
mandoli tutti gl' antichi Privilegj .

Or giova quì fare presente , ch' essendo sempre sta-  
ta affezionata alli suoi Regnanti la Città di Ca-  
pua , la medesima avendo nell' anno 1528. pene-  
trato , che l' Imperadore Carlo V. era interessato  
in varie guerte , e specialmente colli Francesi ,  
che venivano alla conquista del Regno, li fece due  
donativi di denaro , e a 4. Marzo 1528. cre-  
scendo il bisogno della guerra, altro grosso donati-  
vo la Città di Capua fece all' Imperatore Carlo  
V. , e finalmente giunta l' armata Francese più  
disaggi fosseri la Città di Capua costò dall' armi  
Imperiali , che dalle Francesi , tantochè entrati  
li Francesi a 21. Aprile 1528. in Capua fu in  
nome di Francesco I. Rè di Francia governata .

A' 25. Novembre 1529. all' incontro riuscì all' Impe-  
radore Carlo V. di riacquistare il Regno di Napoli;  
e la Città di Capua intenta vieppiù a dimostrare la  
sua affezione nella occasione del matrimonio con  
Isabella sorella di Giovanni Rè di Portogallo, essen-  
dosi dal Regno fatto il donatiyo ; la Città di Ca-  
pua corrispose docati 2712. 26. , e nell' anno  
1530. per la mossa fatta del Turco còntro l' Im-  
pera:

peratore diede di sussidio doc. 2000. , e per l'impresa di Tunisi docati 500. venuto poi in Capua li furono presentati docati 4000. , che gradi con sommo amore come viene rapportato dal meritevolissimo *Monsignor Granata* (1).

Intanto a 15. Febbrao 1530. ritrovandosi destinato Vicerè del Regno di Napoli dall'Imperadore Carlo V. il Cardinale D. Pompeo Colonna , li fu a ricorso de' Capuani diretto ordine Imperiale , perchè fossero stati osservati li Privilegj conceduti alli Capuani , con farli mantenere nel possesso delle diloro franchizie ; sottoscritto tale ordine da Bologna , e insieme con Privilegio segnato della stessa data confermò alli Capuani tutti li Privilegj dati li dalli Predecessori Regnanti (2).

Per effetto del riferito ordine Imperiale , e della conferma de' Privilegj dal Cardinale Colonna Vicerè si fece determinazione , colla quale riepilogando tutti li Privilegj degl' antecessori Regnanti , e dello Imperadore Carlo V. incaricò alli Baroni , Ministri Provinciali , e a chi spettava , che osservassero , e facessero eseguire *ad unguem* il capo dell' immunità , e Franchizia nuovamente confermato dall' Imperadore Carlo V. , e in seguela a 7. Maggio 1531. fu pubblicata certificatoria dalla Regia Camera

---

(1) *Al lib. 3. pag. 231. della Storia Civile di Capua.*

(2) *Fol. 33. e 34.*

( XXXV. )

coll' inserita forma de' Privilegj spediti alli Capuani, ordinando a tutti gl' Ufficiali de' luoghi, che l' avessero osservata, e fatto eseguire (1).

Non sa capirsi invero, e ci sia lecito fare tal' esclamazione? come a veduta di tali, e tanti Privilegj, e Reali ordini possa rinvenirsi persona, che abbia il coraggio, di pretendere, che la domanda delli Naturali delli Casali non sia onesta, e giusta, e non abbia, a dirsi, che chi pretende ciò quistionare, sia degno di poca lode; mercecchè la domanda non nasce d' articoli, non dà d' autorità, ò di DD., ò di Storici, ma da fatto permanente, e dall' assoluta potestà del Principe: e recarà maggiore stupore, allorchè vedrassi, che in simile contesa vi sono state giudicature solennemente a favore de' Capuani, e quelli de' Casali.

Si pretese nell' anno 1530. dall' Università di Avversa, utile Padrone del Passo di Ponte a Selice, che dovesse delli Capuani, e quelli de' Casali esiggersi il diritto del passo, e specialmente per li beni, che esportavano mercimonii *causa*; ricorsero li Capuani al *Vicario* fu rimesso l' affare alla Regia Camera della Summaria e dopo un strepitoso litigio fu pubblicata sentenza in data de' 31. Gennaio 1536., colla quale fu dichiarato, doverli mantenere li Capuani, e quelli de' Casali nel possesso di non essere tenuti a pagamento per lo passo di Ponte.

---

(1) Fol. 35. ad 38.

Ponte a Selice così per li beni di proprio diloro uso , che per le diloro mercanzie , come leggesi dalla copia estratta della detta sentenza , le dicui essenziali parole si trascrivono . *Per hanc nostram diffinitivam sententiam dicimus , pronuntiamus , sententiamus , decernimus , & declaramus Cives dicta Civitatis Capuae , & ejus Casalium transeuntes cum eorum bonis ; & mercantiis per passum Pontis ad Silicem in Processu deductum esse immunes , liberos , & exemptos a solutione juris passus pradictis , & propterea conservandos , & manutenendas esse , & conservari , & manteneri debere in possessione , sed quasi immunitatis , libertatis , & franchitiae non solvendi jus dicti passus pro dictis eorum bonis , & mercantiis , & minime pro dicto jure passus de cetero molestari debere juxta tenorem suorum Privilegiorum (1).*

Si pretese altresì da' Padroni delli passi di Maddaloni , Cancello , Nola , Sarno , S. Jorio , l'acqua della Mela di Ponte a Selice , e dalli platearj , di esigere da' Capuani , e quelli de' Casali il diritto de' passi , non ostante che in vigore de' diloro Privilegj fossero esenti anche per le mercanzie ; perciò ricorsero li Capuani dal Vicerè , non che per l'osservanza della diloro esenzione , che benanche per la restituzione dell'indebito , e rimessosi l'affare alla cognizione del Tribunale della Regia Camera

com-

---

(1) Fol. 39. a 41.

(XXXVII.)

compilato il processo, contradicendo semplicemente l' Illustre Duca di Maddaloni fu a 23: Settembre 1536. pubblicata sentenza dalla Regia Camera, colla quale fu dichiarato, che li Cittadini di Capua, e quelli de' Casali, che passavano colli diloro beni, e mercatanzie per li riferiti passi fossero esenti, e immuni dal pagamento da' diritti de' passi, e quindi fossero mantenuti, e conservati nel possesso, & quasi della libertà, e franchizia delli diritti de' detti passi per li diloro beni, o mercanzie, con non essere per l' avvenire molestati, siccome dalla detta sentenza si raccoglie, della quale per maggiore chiarezza se ne rapportano le parole: *Per hanc nostram definitivam sententiam, dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus. Cives dictae Civitatis, & ejus Casalium transeuntes cum eorum bonis, & mercantiis per dictos passus Magdaluni, & Cancelli in processum deductos esse immunes liberos, & exemptos a solutione jurium passuum praedictorum, & propterea conservandos, & manutenendos esse, ac conservare, & manuteneri debere in possessione seu quasi immunitatis, libertatis, & Franchitiae, non solvendi jura dictorum passuum Magdaluni, & Cancelli pro dictis eorum bonis, & mercantiis, & minime pro juribus dictorum passuum de cetero molestari debere, juxta tenorem suorum Privilegiorum: E per esecuzione di tal sentenza ne fu spedito in data de' 27. Ottobre 1536. il mandato de parendo; come si rileva dalla Copia estratta dal grand' Archivio della Regia Ca,*

Camera precedente ordine del testè venerato Signor  
Avvocato Fiscale D. Tommaso Varano (1).

Si affacciò simile pretesione dal Possessore del passo  
del Sieto contro li Capuani, e quelli de' Casali,  
ne fu rimessa la cognizione della causa dal Regio  
Collateral Consiglio alla Regia Camera della Sum-  
maria, si fecero varj atti, finalmente a dì 6. Lu-  
glio 1537. fu emanata sentenza a favore de' Ca-  
puani, e quelli de' Casali, colla quale fu dichia-  
rato, di dover essere esenti dal diritto del detto  
passo, così per li beni diloro proprio uso, che per  
quelli *mercimonii causa*, come rilevasi dalla copia  
della detta sentenza *in forma valida* (2), non fa-  
cendo uopo di trascrivere le parole, essendo del  
tenore dell' antecedenti rapportate.

Ma non cessando nonchè li Padroni de' passi, che li fit-  
tuarj, di volere da' Capuani, e quelli de' Casali esig-  
gere il diritto de' passi, e specialmente pretenden-  
do Tomaso Gargano, come affittatore del passo di  
Ponte a Selice di voler far soggiacere i Capuani,  
e quelli de' Casali al pagamento del diritto del  
passo sudetto; Perciò introdottosi giudizio nel S.R.C.,  
ove dopo essersi proceduto a varj atti; fu dal  
S. C. emanata sentenza, colla quale fu dichiarato,  
che con li Cittadini Capuani, che quelli de' Ca-  
sali, che farebbero passati colli loro beni, e mer-

---

(1) Fol. 42. a 46.

(2) Fol. 45. a 56. datti Atti.

( XXXIX. )

canzie per detto passo, fossero esenti da ogni pagamento, e che fossero conservati, e mantenuti in tal possesso giusta la forma de' d'loro Privilegj; coll' espressiva non ostante il dedotto, e l' opposto dal detto Gargano, le di cui parole si trascrivono: *Cives dictæ Civitatis Capuæ, & ejus Casalium transeuntes cum eorum bonis, & mercantiis per passum Pontis ad Sicicam esse immunes, & exemptos prout presenti nostra sententia immunes, liberos, & exemptos declaramus a solutione juris passus predicti, & propterea conservandos, & manutendos esse prout conservari, & manuteneri mandamus in possessione seu quasi immunitatis, & franchitiæ non solvendi ius dicti passus, nec de cætero molestari debere, juxta tenorem eorum Privilegiorum oppositis, & deductis pro dicto magnis. Ebamosa non obstantibus. (1).*

A' veduta di tal sentenza, per evitarli le ulteriori molestie, ricorsero li Capuani da D. Pietro di Toledo Vicerè di quel tempo, ed in vigore della spiegata sentenza, chiesero ed ottennero Real Privilegio; mercè del quale fu ordinato, non che l' esecuzione della detta sentenza, ma che in avvenire, non fossero stati li Capuani, e quelli de' Casali molestati; Come si ravvisa dal detto Privilegio spedito in data de' 24. Marzo. 1544. dalla Città di Pozzuoli (2).

Ed

(1) Fol. 57. a 63.

(2) Fol. . . detti fogli . .

Ed è egli notabile, perchè li Capuani, e quelli de' Casali non fossero stati in avvenire inquietati; si stabilì una Persona, la quale avesse fatte le bollette, così dall' Università di Capua, come quelle de' Casali, che servivano per attestare, d' essere ò Cittadini Capuani, ò de' Casali coloro, che l' esibivano, affinchè fossero stati trattati dalli esattori de' passi, e da altri franchi, ed immuni da' detti diritti.

Essendosi indi tali bollette dismesse, fu introdotto, che ciascun Cittadino Capuano, e quelli de' Casali si avesse dovuto fare dichiarare ò Capuano, ò de' Casali dalla Regia Camera, e indi spedirsi provisioni ordinanti la esenzione de' passi, e ogni altro a tenore de' Privilegj, affinchè fosse stato trattato franco e immune, infatti per effetto delli Privilegj di sopra spiegati, delle sentenze della Regia Camera, del S. R. C., e del pacifico possesso, necessitando a taluno, o della Città di Capua, o de' Casali di dover' essere trattato franco dalle gabelle, passi, Ponti, e Scafe dopo essere dichiarato con decreto del Tribunale di essere ò Cittadino Capuano, o de' Casali si spedivano, come tuttavia si spediscono il Privilegio, ove viene dichiarato di doverli trattare franco, non che per li beni proprij, che per le diloro mercatanzie, e in virtù di tali provisioni da tempo immemorabile si è sempre in simile maniera praticato con aver avuto la diloro osservanza con decreto del medesimo Tribunale della Regia Camera, e tuttavia tale sistema si tiene.

Con-



( XLI. )

Continuando intanto la storia si ha, che nella data de' 26. Gennajo 1537. fu esibita fede del Regio Doganiero Maggiore, ed altri Ufficiali della Dogana di Napoli, fatta a richiesta di Gio: Battista Bianfrotta, colla quale si spiega, che il medesimo come Capuano era franco, ed in comprova si tra- scrivono varie partite ricavate da' conti de' Regj Doganieri; Rilevandosi perciò esser stati sempre franchi li Capuani da diritto di Gabello, molto più lo devono essere per li diritti de' passi.

Tratanto l'Imperador Carlo V., avendo nel dì 25. Ottobre 1555. rinanciato tutti li suoi Regni a D. Filippo Rè d'Inghilterra suo figliuolo, si ritirò nel Monistero di S. Giusto ne' confini della Castiglia, dove dopo aver menata vita penitente, se ne morì nel dì 21. Settembre 1558.

Succeduto adunque nel Reame di Napoli Filippo II. d'Austria, e presovi l' possesso dopo che la Città di Capua prestogli l' dovuto omaggio, stimò supplicarlo per la conferma de' suoi privilegj, siccome si compiacque il Regnante nell' anno 1559. di non solo confermare tutti li privilegj de' Rè antecessori accordatili, ma eziandio generosamente ne aggiunse degl' altri.

Nel medesimo anno 1559. avendo preteso la Città di Napoli, di non far buoni li Privilegj de' Capuani, perciò costrinsero Innocenzo Pellegrino, Girolamo Sarfuto, e Giacomo Cepullo Capuani a pagare il dritto per l' immissione di alquante Vacche, e Vitelli, dimanierachè risentitesi li Capuani di tal gravezza trattatali la causa nel Regio Col:

Collateral Consiglio fu ordinato dal Vicerè di quel tempo D. Pietro Afan di Ribera Duca d'Alcalá, che subito dalla Città di Napoli fossero stati restituiti all' Capuani le diritti e fatti per detto: Intimissione; essendo di Capuani franchi per privilegi conceduti e confermati da tanti Regnanti, come viene rapportato dall'Autore della Storia Civile di Capua (1).

Migliorata poi Vira il Rè Filippo II. a 13. Settembre 1598. li succedè nel Regno Filippo III. suo figlio, il quale fu benigno, non che far osservare li privilegi riferiti, ma anche ne accrebbe bo' degl' altri. Finalmente a 31. Marzo 1604. fu ne morì in Madrid, e li succedè Filippo IV. suo figlio, il quale essendo stato nel medesimo anno acclamato Rè delle due Sicilie, all' esperienza vieppiù costante della fedeltà de' Capuani specialmente nelle popolari sedizioni si spinse di confermarli li de' loro antichi privilegi, e di donarli de' nuovi.

A 13. Ottobre 1665. pervenuta la Catona di questi Regni a Carlo II. per la morte del Rè Filippo IV. suo Padre, e rimasto d'età minore, siiede sotto la Reggenza, e baliaza della Regina D. Marianna d' Austria sua Madre, ed in sequela nell'anno 1675. cominciò a governare, ed avendo dominati questi Regni fin all'anno 1700. se ne morì senza lasciar di se prole; Per la qual cosa dichiarò

---

(1) *At lib. 3. pag. 261.*

XLIII.)

chiarò suo erede Filippo Duca d'Angiò, il quale  
 essendo stato nel dì 24. Novembre 1700. procla-  
 mato Rè delle Spagne, fu denominato Filippo V.,  
 e indi fu a 18. Aprile 1702. dichiarato Re delle  
 due Sicilie. Ma per le contropetenze sorte circa la  
 successione del Regno coll'Imperator Carlo VI.  
 nell'anno 1707. vennero in Regno l'arme Ale-  
 manne, indi nell'anno 1734. di belnuovo fu il  
 Regno felicitato da D. Carlo Borbone ora Monar-  
 che delle Spagne, che il sommo Fattore sempre  
 felicitò, e in oggi è dominato dall'invittissimo suo  
 Figlio nostro Clementissimo Sovrano D. Ferdinando  
 IV., che il Sommo IDDIO, ci conserva per lo  
 bene de' suoi fedelissimi vassalli.

Da quanto finora si è detto, egli chiaramente si scorgo  
 che i Privilegi conceduti alli Capuani, e quel-  
 li de' Casali de' Rognanti Aragonesi sono sempre  
 osservati da Re successori, anzi ampliati, man-  
 tenuti alli Capuani e osservati, e che in ogni rin-  
 contro di contesa ne hanno riportati favorevoli le  
 decisioni, e che non si intendesse come si  
 possa mettere in questione la diarchia de' Ministri  
 de' Casali, quant'è che si suppone che i medesimi, e  
 così chiara, e che non si farebbe anche dalla gente  
 del volgo, e quindi senza prendersi altra briga  
 passeremo a dimostrare il non interrotto mai pos-  
 sesso da secoli finoggi non in vigore de' Privi-  
 legi, che' degli ordini Reali, delle sentenze, e de'  
 decreti della Regia Camera fino al presente.

CA:

## C A P O III.

*Si dimostra il pacifico non interrotto  
posseſſo da ſecoli ſinoggi per effetto  
de' Privilegj e Grazie.*

**E**gli è, da notarſi, che in eſecuzione de' Privilegj, delle ſentenze della Regia Camera e del S. R. C. ſempre coſi li Cittadini Capuani, che quelli de' Caſali ſono ſtati nel poſſeſſo, di eſſere trattati franchi con, eſſerſi ſpedite a' di loro favore proviſioni ordinanti l'eſenzione de' paſſi, Gabbeſe, Piazza, e ogni altro coſi per li beni proprij, che *mercimoniſis cauſa*, e ſono ſtate tali proviſioni ſempre oſſervate, ſiccome nel precedente capo ſi è ravviſato tanto vero, ch' eſſendoli nell'anno 1736. introdotto giudizio nella Regia Camera trall' Univerſità di Pignataro Caſale di Capua colli affittatori, e Padroni del Paſſo della Tavernola, pretendendo di fare ſoggiacere li Capuani, e quelli de' Caſali al pagamento del Paſſo, e corridura furono dal Preſidente D. Domenico Caravita, ſpedite le proviſioni, ordinanti, che foſſe ſtata l'Univerſità mantenuta nel poſſeſſo dell'immunità del diritto del paſſo, e corridura.

Nel meſe di Settembre 1749. preteſe l'Univerſità della Città di Agnone in Provincia di Apruzzo, di eſiggere con proviſioni della Regia Camera il diritto della Piazza da Capuani per li beni, che

in

in detta Città contrattavano . Si opposero li Capuani , e specialmente li fratelli di Natale del Casale di Casapulla dimostrando , di essere esenti da tal pagamento così in vigore de' d'loro Privilegi, che degl' ordini della Regia Camera , dopo essersi date varie provvidenze , con avere l' Università eseguiti alcuni beni di detti Natale finalmente fu ordinato , di doverli monire le parti , per spiegarli la provvidenza della detta Regia Camera .

Per effetto di tale ordine trattatafi la causa in Rota a' 27. Gennajo 1750. dal Presidente Signor D. Matteo Sarno si ordinò , che sospesi tutti gli atti si fossero eseguite le provisioni spedite sotto la data de' 11. Febrajo 1746. , fol. 21. ad 29. , ch' erano appunto le provisioni ordinate a favore de' fratelli di Natale indorso del Privilegio, colle quali trovavasi stabilito di doverli trattare franchi , e immuni da tutte le Gabelle , Passi , Ponti , Scafe , Piazze , non che per li beni di proprio uso , che *mercimonii causa* , li detti fratelli di Natale come Naturali di Casapulla Casale di Capua ; e riguardo alle pretensioni dell' Università fu dato termine ordinario ; ecco le parole del decreto : *Die 27. Junii 1750. Visis memoriali porrecto , fol. 35. , provisionibus expeditis sub die 11. Septembris 1749. , fol. 1. . Per Dominum Militem V. J. D. D. Matthæum de Sarno Regie Camere Summaria Presidentem & Commissarium fa- Etique per eundem de omnibus relatione in Aula dicte Regie Camere coram Ill. Domino Marchione D. Matthæo de Ferrante Locumtenente , aliisque*  
Do.

*Dominis Præsidentibus ipsis, auditoque Regio Fisco-  
fuit per Cameram ipsam consensu provisum, &  
decretum pro ut presenti decreto, decernitur &  
providebitur, quod suspensis omnibus aliis actis,  
exequatur provisiones expedite sub die 11. Februa-  
rii 1746., fol. 21. ad 29., & respectu pretenso-  
rum pro parte Universitatis Terræ Angloni in bidua  
audiatur partes, & expediantur ordines hac sum.*

E con altro decreto de' 18. Aprile 1750. dal detto Presi-  
dente Signor D. Matteo de Sarno, per effetto del  
citato decreto fu ordinata la restituzione de' beni  
esecuti prima della pubblicazione del sopra citato  
decreto, e ne furono spedite le provisioni come si  
ravvisa dalle copie estratte del processo (1); dimodo-  
chè a tenore di tale decreto li Naturali di Casa-  
pulla non hanno pagato Piazza alla Città di Agno-  
ne, nè per li beni di proprio uso, nè per quelli  
che in detta Città hanno contrattato.

Davantaggio essendosi acceso nuovo litigio colli Padroni  
di alquanti Passi del Regno, pretendendo di non do-  
verli li Capuani, e quelli de' Casali trattare franchi  
per li beni *mercimonii causa*, finalmente addì 11.  
Agosto 1759. dal Sig. Presidende D. Giuseppe Caravita  
oggi

---

(1) Fol. . . . *Acta Terræ Universitatis Ci-  
vitatatis Angloni, ejusque conductori Jurium Plateæ,  
Sicla, Ponderum, & mensurarum, cum nonnullis  
Civibus Casalis Casapulla Privilegiis Civitatis Ca-  
pue penes Actuarium Lucianum Vaccari.*

( XLVII. )

oggi degnissimo Avvocato Fiscale del Real Patrimonio *contradicto judicio* fu ordinato, che con effetto li Cittadini Capuani, e quelli de' Casali fossero stati trattati, immuni da tutti li pagamenti de' Passi, corridura, e qualsivoglia altro diritto, e gabelle a tenore delle provisioni spedite per osservanza de' diloro Privilegj, e rispetto al Passo di Tiano, e Torricella si fosse atteso il solito (1).

Ed essendo indi comparso l' Ill. Duca di Cajanello possessore del Passo di Cajanello, o sia dalla Taverna di Passerano, e avendo prodotta la concessione fattale a 1. Gennajo 1507. dal Rè Ferdinando III. nominato il Cattolico, affermando rilevarsi dalla medesima di avere il diritto d' esigere il passo da tutti, che in tale possesso ritrovavasi; perciò dimandò di essere mantenuto nel possesso sudetto, di esigere il passo da tutti, e specialmente da Capuani, e quelli de' Casali, egli però in data de' 2. Ottobre 1759. riportò decreto all' intutto contrario alla sua dimanda, poichè dal riferito Presidente D. Giuseppe Caravita degnissimo allora Commissario, fu ordinato che con effetto fossero stati li Cittadini Capuani, e quelli de' Casali trattati franchi, ed immuni da ogni diritto di passo, corridura, gabella, e ogni altro secondo il tenore delle provisioni spedite per osservanza de' diloro Privilegj (2).

De-

(1) Fol.

(2) Fol.

Ponere adunque in controversia tale pacifico non interrotto possesso, egli è una chimera, poichè senza ridire li fatti di sopra spiegati , ma brevemente riepilogandoli , ne risulta a' occhj veggenti l'esenzione suddetta , e non interrotto pacifico possesso non già d'anni , ma di secoli , giacchè dall' anno 1436. e 1437. che fu la data delli Privilegj di Alfonso I., in appresso si veggono sempre osservati, e con conferma di Privilegio del Rè Ferdinando I., con prefanti Reali ordini, del medesimo , con Privilegio del Rè Alfonso II. , con Privilegj del Rè Ferdinando II , di Carlo VIII. di Francia , di Federico II. , di Ludovico XII. , di Ferdinando III. il Cattolico , dell' Imperadore Carlo V. , e degli altri Regnanti successori; e finalmente si rinviene, che con quattro sentenze così della Regia Camera, che del S.C. pubblicate *contradicto judicio* sempre li Capuani siano stati conservati nel possesso, di essere immuni così per li beni proprj, che per quelli *mercimoniis causa*, per tutto il dì 31. Gennajo 1762.; giacchè fino a questo tempo , e li Capuani e quelli de' Casali sono stati trattati, franchi, e immuni; con Provisioni della Regia Camera spedite indorso della dichiarazione di essere ò Cittadini Capuani; ò de' Casali coll' espressiva di essere esenti da tutti li passi, Gabelle, Piazze, così per li dilorò beni, che per quelli *mercimoniis causa*, servata la forma de' dilorò Privilegj , e con ragione poichè era molto ben noto al Tribunale la qualità degli espressati Privilegj e Grazie, anzi essendosi da taluno preteso di turbarli , sono stati mantenuti dal  
Tri-



( XLIX. )

Tribunale nel diloro possesso , come chiaro si scorge de' decreti del Tribunale della Regia Camera pubblicati pella controversia tralli Naturali di Casapulla colla Città d'Agnona d'Apruzzo, e colli possessori de' passi nell' anno 1759. , sicchè giustamente li Naturali de' Casali vantano il pacifico possesso di secoli traendo l' origine dall' anno 1436. finoggi , che sono secoli tre e anni 27. , nè tra sì lungo decorso di tempo ravvisasi niuno atto in contrario alli Capuani, e quelli de' Casali ; e perciò conchiudiamo , che a favore de' medesimi ravvisasi l' giusto, anzi specioso titolo , di essere franchi *ex Privilegio* , e di avere il pacifico non interrotto possesso di secoli , ond' è , che la di loro dimanda per tutti li riguardi deve avere luogo , nè possono li possessori de' Passi contrastarla , a quale oggetto inutile sarebbe fare menzione dell' opposizioni , dopo essersi dimostrata l' evidente ragione de' Naturali de' Casali , ma per sgombrare ogni dubbio passaremo a spiegare quali siano l' opposizioni , per farle rimanere annisate , e abbattute ,

CAI

( L )

C A P O IV.

*Si adducano l' opposizioni de' Possessori de' Passi , e se ne dimostra la diloro insuffistenza .*

**T**Rà tutti gl' Illustri Possessori che sono comparşi si oppongono alla giusta dimanda de' Capuani , e di quelli de' Casali , semplicemente l' Ill. Duca di Padula, e Principessa di Avella ; il Primo come possessore del passo di Grottaminarda , affermando che l' esenzione de' passi cost per li beni di proprio uso, che *mercimonii causa* ; che si pretende da' Capuani ; e quelli de' Casali non si rileva dalli Privilegj , che qualora vi fosse tal' esenzione , la medesima intenderli debba *pro usu tantum* , e non già per li beni delle diloro industrie, siccome erasi con provisioni ordinato dal venerato Signor D. Giovanni Ferraro degnissimo Presidente della Regia Camera ( però senza intesa degl' interessati , e senza avere presenti gli avvistati Privilegj e Grazie , ) e finalmente che sempre indistintamente tale diritto di passo erasi esatto .

Si aggiugne dall' Illustre Principessa di Avella , come posseditrice del Passo di Bajano , di averlo acquistato dal Rè Filippo II. , e Filippo III. colla facoltà di esigere il dritto del passo senza essere niuno esente , e che in tale possesso si rattrovava , che negl' atti non si erano esibiti li Privilegj donde

( LI. )

de si fondava la pretesione de' Capuani , e quelli de' Casali , per vederli se tali Privilegi , erano stati conceduti nonche per li beni di proprio uso , che *mercimonii causa* , e se abbiano avuta la diloro osservanza ; e finalmente che essendo insorta briga trall' Università di S. Arpino , Frignano Maggiore , e li Privilegiati Napoletani , pretendendo l' Università di efiggere dalli Privilegiati sudetti le gabelle per li beni d' industrie , la causa era rimasta indecisa , ma si era ordinato annotarsi li frutti che si raccoglievano dalli territorj di S. Arpino affittati dalli Cittadini Napoletani , ond' era una difficile intrapresa de' Capuani , e quelli de' Casali , di essere franchi anche per li beni delle diloro industrie .

Le opposizioni proposte e dell' Illustrè Duca di Padula , e dalla Principessa di Avella , non solo che col fatto rimangono sciolte , e abbattute , ma le medesime maggiormente asodano la ragione de' Naturali de' Casali , e quindi tratto tratto , e colla più brevità possibile risponderemo a ciascuna delle medesime .

In quanto alla obbiezione affacciata , e degl' Illustrè Duca di Padula , e Principessa di Avella di non rilevarsi l' esenzione de' pass a favore de' Capuani , e quelli de' Casali così per li beni di proprio uso , che *mercimonii causa* , inoggi rimane sciolta , per essersi esibiti li Privilegi , colle quali a chiare note viene espressa l' esenzione così per l' uso proprio , che *mercimonii causa* ; e lo stesso viene confermato dall' osservanza  
con

con altri Privilegj dati , e dalle geminate sentenze del Tribunale della Regia Camera , e dal S. C. , e dalle provvisioni fin all' anno 1762. si sono spedite, con essere stati li Capuani, e quelli de' Casali trattati franchi , e immuni dalli diritti de' passi anche *mercimonii causa* ; dimodochè cessa l' opposizione di non rilevarsi dalli Privilegj , e cessa ogni , e qualunque altro dubbio , anzi ne risulta , che non sia vero l' asserito possesso in contrario dagli Avversarij .

Convinti però gl' Illustri Duca di Padula , e Principessa di Avella dalli addotti documenti ; ripigliano, che ancorchè tali Privilegj fossero incontrastabili , l' esenzione restringer si debba all' uso proprio, siccome ritrovasi ordinato dal meritevolissimo Signor Presidente Ferraro .

Si risponde per parte de' Capuani , e di quelli de' Casali , che ov' esiste il fatto permanente svanisce ogni dubbio , se dalli Privilegj , dall' osservanza , e da tanti atti geminati , si rileva costantemente l' esenzione de' passi così per li beni di proprio uso , che per quelli *mercimonii causa* , e tale pacifico non interrotto possesso godono li Capuani ; il dirsi, di doverli restringere all' uso proprio, ella è una fantasia alterata .

Nè vale il dire, che così siasi ordinato dal detto Signor Presidente Ferraro per più ragioni ; Primo perchè non potea diroccare tanti Privilegj , e possesso senza sentire le parti interessate ; Secondo perchè non ebbe presente , li tanti Privilegj, ordini Reali , sentenze , e legittimo possesso , Terzo intese quel  
favio

## ( LIII. )

favio Ministro per Privilegiati, o di padre onusto, o di Cittadino Napoletano *per incolarum*, ma non pretese togliere quelli diritti, che nascono da Privilegj speciali Reali.

E giova riflettere che più qualità di Privilegiati esistono, vi sono li Privilegiati come padri onusti, e questi godono le esenzioni *pro usu*, & *familia* giusta l'Arresto 694. della Regia Camera, tanto è vero, che nella spedizione del Privilegio di Padre onusto vi si oppone la clausola *pro usu*, & *familia*, ciocchè mai si è apposta nelle Provisioni spedite a favore de' Capuani, e quelli de' Casali: vi sono li Privilegiati Napoletani *per incolarum*, e li medesimi non possono godere l'esenzioni come Cittadini originarij Napoletani, e quindi l'ordine del zelantissimo Signor Presidente Ferraro *pro usu*, & *familia*, non è adattabile al caso presente, poichè li Capuani; e quelli de' Casali non vengono colla qualità di Cittadino, ma come privilegiati di speciale Reale Privilegio dato in compenso, e della diloro fedeltà, e del diloro giustamente sangue sparso per li Regnanti.

Viene discettato in legge, se un Privilegio concesso possa rivocarsi, si fa la distinzione, quando il Privilegio è concesso per causa onerosa non si può rivocarsi, poichè passa in contratto, nè può derogarsi per qualsivisia atto contrario, come vien sostenuto da *Gratian. (1)*, *Card. Fuschus (2)*, e altri

(1) *Disc. forens.* 802. num. 6. & *per totum*

(2) *Lit. P. concl.* 751.

altri molti ; anzi passando in contratto il Privilegio , si sostiene non poterli *aliquo modo* rivocarsi , come rapporta *Sanfel.* (1) ; Che li Privilegj conceduti alli Capuani fossero stati per causa onerosa , si raccoglie dalle parole della concessione , ove li Regnanti si spiegano in compenso della diloro fedeltà , e delli disaggi sofferti , dimanierachè vieppiù rimane fissato , che il riferito Signor Presidente non intese frangere li diritti de' Capuani , e quelli de' Casali , nè lo potea , e quindi rimane abbattuta l' opposizione dell' Illustre Duca di Padula , e Principessa di Avella , e maggiormente rischiarata la ragione de' nostri Clientoli .

Replicasi però dall' Illustre Principessa di Avella , che goda il passo di Bajano colla facoltà di poter esigere da tutti il diritto del passo , si risponde ciò non apparisce , perchè non si è prodotta la concessione , ma si accorda , che vi sia ; se le concessioni a favore de' Capuani , e de' Casali sono di Alfonso I. , e de' Regnanti successori , e confermate dal Rè Filippo II. e Rè Filippo III. , ancorchè vi sia tal facoltà l' Illustre Principessa non può giovarsi di tale concessione ; poichè ci necessiterebbe una espressa , e chiara deroga , e pure dovrebbe esaminare ; se il Privilegio conceduto per cau-

---

(1) *Dec.* 135. num. 3. , & *dec.* 345. num. 25. , *Marth. vot. Pis.* 217. , *Antonet. Porrogal. de donationi Res. lib. 2. cap. II. num. 54. & seq.* (1)

( LV. )

sa onerosa possa derogarsi. Ma v'è davantaggio, che a favore de' Capuani, vi è l'espresso Privilegio, di Federico II. derogando a ogni altro in contrario, come si è ravvisato parlando di Federico II. nel primo capo, alle quali parole rimandiamo il dotto Avversario; e perciò qualora nella concessione del Passo di Bajano vi fosse l'espressa deroga, nè anche potrebbe giovare all'idea dell'Illustre Principessa; quindi tale obbiezione rimane all'into annientata, e vieppiù si giustifica la ragione de' Naturali de' Casali.

Rispetto all'obbiezione della contesa trall'Università di S. Arpino, Frignano Maggiore, e li Privilegiati Napoletani essendosi per parte de' Naturali de' Casali riscontrati gl'atti di tale causa (1), si è rilevato, che nel dì 27. Ottobre 1738. con istanza prodotta nella Regia Camera, chiese l'Università di S. Arpino, e di Frignano Maggiore di costringersi alcuni Privilegiati Napoletani abitanti, perchè avessero soddisfatto li carlini 15. all'anno per lo *jus habitacionis*, e che avessero pagate le gabelle per l'industrie, e la rata delle spese straordinarie, che ne sentivano il comodo; essendo stati notificati li Privilegiati Napoletani abitanti,

alcu-

---

( 1 ) - Atti per l'Università di S. Arpino, e Frignano Maggiore Casali di Aversa, con alcuni Privilegiati Napoletani abitanti in detti Casali, presso il Magnif. Attuario Giuseppe Martinelli.

alcuni opposero ; che aveano pagati la bonatenenza , e l' uso *Habitationis* , e quello ch' erano solito , altri di non essere tenuti pagare le gabelle per l' industrie , finalmente dopo varj atti a 8. Marzo 1745. con decreto del fu Illustre Marchese Prefidente Ruoti fu ordinato , che li Privilegiati Napoletani abitanti fossero stati trattati franchi , ma che semplicemente avessero pagata la rata delle spese , che ne sentivano il comodo , e la bonatenenza per li beni stabili ; essendosi di tale decreto gravata l' Università di Frignano Maggiore sul motivo , che sempre dalli Privilegiati Napoletani si erano pagate le gabelle per l' industrie , e che il liquidarsi la bonatenenza per li beni stabili riusciva impossibile , per vivere a gabella , e non a catasto ; Propostasi la causa nella Regia Camera in data de' 13. Marzo 1748. fu ordinato , ch' esibite le Capitolazioni , dalle quali costava l' esazione delle gabelle si sarebbe data la provvidenza , e fraditando si fossero annotati li frutti , che si raccoglievano dalli territorj de' Cittadini di Frignano Maggiore , che si tenea in affitto dalli Cittadini Napoletani Privilegiati , li quali si fossero obbligati di pagare qualche sarebbe stato giudicato dalla Regia Camera , come il tutto si avvisa dagl' atti .

L' allegare la trascritta causa sembra non solo di non essere applicabile all' addotto assunto dell' Illustre Principessa di Avella , ma che anzi vieppiù favorisca la dimanda de' Naturali de' Casali , che così sia , chiaro si scorge , giacchè tralle Università



tà di S. Arpino , e Frignano Maggiore ; e li Cittadini Privilegiati Napoletani abitanti trattavasi , di farli soggiacere al pagamento del *jus habitationis* , delle spese straordinarie , che ne sentivano il comodo , e delle gabelle per l'industrie , per soffrire le spes' straordinarie , e si allegava il possesso a favore dell' Università : Che ha che farci la causa presente de' Naturali de' Casali , questi non vengono come Privilegiati Napoletani abitanti , non si tratta di farli soggiacere alle spese straordinarie non dell' abitazione ; ma vengono come Privilegiati *ex speciali Privilegio* , e pure è da riflettere , che quantunque trattavasi di fare soccombere li Privilegiati Napoletani alle spese , che ne sentivano il comodo furono li medesimi mantenuti nel godimento dell' esenzione , laonde si ravvisa che l' allegato esempio nonche non abbia aderenza colla causa presente , m' altresì aggiunga ragione alli Naturali de' Casali .

Svanite adunque tali opposizioni , riluce sempre più la ragione de' nostri Clientoli , li quali avendo a diloro favore tanti amplissimi , e larghi Privilegj , tanti ordini Reali , e conferme de' riferiti Privilegj da' Regnanti successori , sentenze de' Tribunali pubblicate con cognizione di causa , antico , e inveterato possesso legittimo non interrotto di tre secoli , e anni 27. sinoggi ; tengono per certo , che il Tribunale della Regia Camera , senzamenò debba ordinare la manutenzione dell' antico , inveterato mai interrotto possesso , del quale non vi è memoria d' uomo in contrario , di essere franchi da tutti li

pa-

( LVIII. )

pagamenti de' passi così per li beni diloro proprio uso, che per quelli che comperano, e contrattano nel Regno, à tenore de' diloro Privilegj, con farli osservare le provisioni che si trovano spedite, e si spediscono indorso de' Privilegj, con ingiungere rigorose pene nel caso d' inosservanza, con prender quegli espedienti, che si stimeranno dal Tribunale più proprj, e giusti, perchè non siano in avvenire travagliati, facendoli indennizzare nonchè dell' indebito esatto, ma di tutti li danni sofferti.

*Cætera, &c.*

A dì 11. Novembre 1763.

*Andrea Vitale.*

V/A1  
1516297